

AVVOCATO GIOVANNANDREA ANFORA VIA DEL CARMINE N. 2 10122 - TORINO Tel. 011 433 88 69 Fax 011 460 10 11	AVVOCATO MASSIMO KROGH VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 9/A 80122 - NAPOLI Tel. 081 68 16 30 Fax 0817176096
--	---

**ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**NOLA**

Procedimento n. 2356/12 R.G.N.R.

**MEMORIA EX ART. 415 BIS C.P.P.**

La difesa del dr. Sergio Marchionne, persona sottoposta a indagini nel procedimento indicato a margine, lette le imputazioni di cui all'avviso conclusione indagini e visti gli atti processuali, espone quanto segue.

Dobbiamo in via preliminare richiamare quanto già scritto e osservato nella precedente memoria depositata il 6 maggio 2013 (in particolare alle pagine 26 e seguenti) circa la manifesta estraneità ai fatti oggetto di indagine di Sergio Marchionne.

Come più nel dettaglio analizzato nella coeva memoria in difesa di Sebastiano Garofalo, noi contestiamo radicalmente e con convinzione l'intera impostazione d'accusa per la quale, sostanzialmente, quanto fatto da Fiat per lo Stabilimento di Pomigliano d'Arco è stato ritenuto un piano non legale orientato esclusivamente alla compressione dei diritti sindacali di Fiom e dei suoi iscritti e non già, come è stato invece nella realtà, una importante iniziativa imprenditoriale oggi apprezzata da chiunque, che ha comportato rilevanti investimenti e conseguenti vantaggi sociali,

condivisa da tutti i sindacati (eccetto FIOM), approvata dalla maggioranza dei lavoratori che oggi in forza di quel contratto, erroneamente valutato come “penalizzante”, hanno condizioni lavorative e anche economiche migliori rispetto al passato.

A noi pare che l'intera attività di indagine si sia caratterizzata per una acritica adesione alle accuse e prospettazioni della FIOM, recepite peraltro anche nella formulazione dei capi di imputazione nei quali abbiamo letto anche talune espressioni particolarmente “forti” e che non possiamo in alcun modo condividere.

Ci riferiamo – ad esempio- all'accusa di aver commesso violenza verso i lavoratori *“approfittando della minorata difesa consentita ai lavoratori a causa della profonda crisi occupazionale che attraversa il paese”*, accusa tanto più ingiusta ove si consideri che nella realtà con l'investimento della Nuova Panda è stata invece creata ricchezza ed è stata conservata l'occupazione in uno Stabilimento perennemente asfittico e che verosimilmente altri imprenditori avrebbero invece chiuso senza troppi scrupoli.

Non c'è accusa peggiore per un imprenditore che quella di aver usato “violenza”, anche solo morale, verso coloro che lavorano per lui.

In ogni caso, per ancorare il discorso alla posizione di Sergio Marchionne, il dato ineludibile per ipotizzare e poi sostenere in giudizio la sua responsabilità nei reati ipotizzati è, da un punto di vista penalistico, trovare traccia negli atti di una qualsivoglia prova del suo coinvolgimento nei fatti oggetto di causa.

Ebbene, negli atti processuali non c'è un solo atto o dichiarazione di chicchessia dai quali desumere indizi o prove a carico per poterne sostenere, anche in giudizio, la responsabilità.

Ogni singolo atto o condotta o omissione dettagliatamente descritti nei capi di imputazione sub lettera A), B), C) e D) dell'avviso conclusione indagini, non è riferibile o attribuibile a Sergio Marchionne.

Quanto alle qualifiche e cariche, si legge nei capi di imputazione che Sergio Marchionne è indicato quale *“amministratore e legale rappresentante di Fiat S.p.A.”*; di *“Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fiat Group Marketing S.p.A.”*; *“Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della Fiat Group Automobiles S.p.A.”*; *“Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.(cessato il 2.2.2011)”*.

Del tema dell'attività di direzione e coordinamento si parlerà nel prosieguo.

Il riferimento alla carica in Fiat Group Marketing non è pertinente. La società in questione si occupa di *“promozione, gestione e sviluppo dei marchi di proprietà ...operando nei settori del marketing delle pubbliche relazioni”* etc., come da oggetto sociale che si può leggere nella allegata visura camerale (**documento n. 1**).

La società in esame non ha mai svolto attività di produzione di veicoli e non ha mai naturalmente avuto un ruolo attivo nella gestione dello Stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Per quanto riguarda Fabbrica Italia Pomigliano, già nella memoria difensiva del 6 maggio 2013 era stato evidenziato come dalla acquisizione da parte della Società della denominazione *“ Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.”*, avvenuta il 14 luglio 2010 in Torino (e non Pomigliano d'Arco come indicato nel capo di imputazione sub lettera B) sino al 2 febbraio 2011, quando cessò la carica di Presidente di Sergio Marchionne, l'attività di produzione non era ancora stata avviata, non erano ancora state effettuate assunzioni, il contratto di rete non era ancora stato sottoscritto così come -infine- non erano ancora stati pronunciati i provvedimenti giudiziari di cui ai capi di imputazione.

Si è già pure scritto che il processo di assunzione delle persone in Fabbrica Italia Pomigliano fu attività propria e specifica delle funzioni deputate a ciò nella organizzazione di FIP, così come anche la gestione del vario contenzioso giudiziario con la FIOM fu attività propria di FIP, circostanze entrambe confermate da Sebastiano Garofalo nell'interrogatorio del 13 novembre scorso.

Per ulteriori riscontri, basta richiamare i vari verbali di consiglio di amministrazione di FIP successivi al 2 febbraio 2011, in atti, nei quali c'è traccia evidente sia del progressivo evolvere della organizzazione societaria con l'ordinata attribuzione delle cariche e responsabilità, sia delle decisioni motivate relative al contenzioso avviato da FIOM.

Il riferimento alle cariche di Sergio Marchionne in Fiat e in Fiat Group Automobiles, rispetto ai fatti oggetto di imputazione, non ha alcun rilievo posto che i provvedimenti giudiziari del Tribunale di Torino e del Tribunale/ Corte di Appello di Roma non hanno riguardato né imposto o statuito obblighi di qualsivoglia natura verso Fiat e neppure verso Fiat Group Automobiles, come agevolmente desumibile dalla lettura dei vari dispositivi.

Dalla lettura dei capi di imputazione, parrebbe dunque di comprendere che l'ipotesi concorsuale contro l'amministratore delegato di Fiat e Chrysler nonché presidente di CNH Industrial trovi fondamento nella circostanza che Fabbrica Italia Pomigliano era società soggetta "all'attività di direzione e coordinamento della Fiat S.p.A" e nell'aver comunque individuato (così modificando la precedente imputazione di cui all'avviso conclusione indagini del 25 marzo 2013) il momento iniziale del complessivo e unico "disegno criminoso" la costituzione di Fabbrica Italia Pomigliano, avvenuta – lo si ripete- il 14 luglio 2010 in Torino (e non Pomigliano d'Arco come erroneamente scritto sub imputazione lettera B).

Entrambi gli argomenti sono a nostro avviso profondamente errati.

A) Il tema dell'attività di direzione e coordinamento.

La disciplina sul tema è regolata dagli articoli 2947 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2947 c.c. prevede che " *Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprendi-*

*toriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.*

*Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.*

*Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.*

*Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.*

Dalla lettura della norma si comprende che si tratta di disposizioni puramente civilistiche con le quali si sancisce che l'attività di direzione e coordinamento è legittima e semmai è il suo abuso, che deve realizzarsi attraverso comportamenti concreti, a generare una responsabilità puramente civilistica.

La disciplina dell'abuso della direzione e coordinamento attiene alla sfera del pregiudizio economico causato dalla controllante alla controllata, la relativa disciplina non comporta responsabilità della controllante per gli eventuali illeciti della controllata e non comporta obblighi di vigilanza della controllante sulla controllata.

Già queste semplici considerazioni consentono di affermare, senza timore di smentita, che in ambito penalistico il richiamo alla nozione è privo di alcun significato e efficacia.

In ogni caso, alcun commentatore o studioso ha mai messo in dubbio che l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non esclude in alcun modo il principio di esclusività del potere di gestione degli amministratori delle società controllate e la correlativa autonomia gestionale, così come peraltro sancito dalle disposizioni del codice civile.

Abbiamo pertanto chiesto al Professor Oreste Cagnasso, Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, parere pro veritate affinché illustrasse il significato giuridico della nozione qui in esame, come si esplica e come si intende nel gruppo Fiat l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Fiat S.p.A., della natura della eventuale responsabilità della capogruppo per fatti o atti delle controllate e – infine – la concreta rilevanza dell'attività di direzione e coordinamento nei termini formulati nell'avviso conclusione indagini.

Dalla lettura del parere, che qui si allega quale documento n. 2, si evince quanto segue.

Il Gruppo Fiat ha come capogruppo Fiat S.p.A. che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società costituenti il gruppo stesso.

Come esplicitato anche nelle annuali relazioni di Corporate Governance, tale attività consiste:

- nell'indirizzo strategico generale attraverso l'emanazione del codice di condotta e dei principi generali del modello organizzativo, nonché la definizione del sistema di *governance* e di controllo interno (attività di *audit*);

- nell'indirizzo operativo, mediante l'approvazione dei *budget* di settore nonché l'autorizzazione delle nuove iniziative e degli investimenti per importi superiori a determinate soglie;

- nel coordinamento, mediante la gestione accentrata delle risorse finanziarie ad opera di società dedicate, l'organizzazione delle strutture di servizio e la definizione delle strutture societarie.

L'esercizio del potere di direzione e coordinamento trova comunque un limite insuperabile nell'autonomia delle singole società eterodirette ed in particolare nel principio di esclusività della gestione sociale a favore degli organi amministrativi delle stesse, così come sancito e imposto dall'art. 2380 bis, c.c.

In altre parole, il potere di eterodirezione legittimamente esercitato dalla capogruppo deve conciliarsi con l'autonomia comunque concessa alle singole società, che rappresentano soggetti di diritto distinti con proprio organo amministrativo.

La responsabilità civilistica della capogruppo, qualificata a seconda delle opinioni come contrattuale o extra contrattuale, verso i soci e i creditori sociali presuppone in primo luogo, come sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, **il concreto esercizio del potere di direzione e coordinamento**. In altre parole, nessuna responsabilità civilistica può derivare alla capogruppo dalla sola soggezione delle società controllate al suo potere di eterodirezione; l'eventuale responsabilità della capogruppo presuppone sempre una specifica decisione della stessa diretta ad imporre determinate direttive alle controllate.

Per quanto riguarda il riferimento all'attività di direzione e coordinamento nell'avviso conclusione indagini, il prof. Cagnasso scrive che *“risulta che le imputazioni rivolte all'Amministratore Delegato della Fiat troverebbero il loro fondamento in tale qualità e nella circostanza che la Fabbrica Italiana Pomigliano è soggetta all'attività di direzione e coordinamento appunto della Fiat S.p.A.. Troverebbero altresì fondamento nella circostanza di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiat Group Marketing s.p.a., nonché Presidente e Amministratore Delegato di Fiat Group Automobiles s.p.a. con cui Fabbrica Italiana Pomigliano ha stipulato un contratto di rete, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, cessato però il 2 febbraio 2011. Quest'ultima posizione non pare poter assumere alcun rilievo, dal momento che la cessazione dalla carica è anteriore rispetto ai fatti contestati. Neppure si comprende la rilevanza della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiat Group Marketing, che risulta società svolgente attività del tutto estranea ai fatti contestati. Dalla lettura dell'Avviso non emergono altri elementi che possano collegare la Fabbrica Italiana Pomigliano alla Fiat s.p.a. e quindi al suo Amministratore Delegato, se non la soggezione della pri-*

*ma all'attività di direzione e coordinamento della seconda. Ma, come si è osservato illustrando le linee della disciplina dei gruppi contenuta nel Codice Civile, la semplice soggezione all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo non implica alcuna responsabilità di questa o dei suoi Amministratori, ove non si faccia riferimento a specifiche direttive emanate da quest'ultima. In altre parole, come si è già indicato, non è sufficiente la soggezione all'esercizio di potere di eterodirezione, ma occorre l'effettivo esercizio dello stesso (nonché ovviamente un rapporto di causalità tra tale esercizio e l'evento dannoso derivante dalle scelte gestionali della società eterodiretta). Nel caso di specie non solo manca ogni indicazione in tal senso nell'Avviso, ma dalle informazioni ricevute e da quanto risulta dalle regole della Corporate Governance, la Fiat svolge attività di direzione e coordinamento fornendo direttive alle controllate che si collocano su piani diversi rispetto ai fatti contestati”.*

Nel parere è stato affrontato anche il tema del contratto di rete (pagina 10 e seguenti), richiamato anch'esso nei capi di imputazione.

Ci viene chiarito che l'indicazione nel contratto di rete di FIP e FGA come società soggette all'attività di direzione e coordinamento di Fiat S.p.A. è imposta dall'art. 2947 bis primo comma codice civile per il quale *“la società deve indicare negli atti la società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta. Da ciò non può certo dedursi che quell'atto sia stato influenzato dall'attività di direzione e coordinamento. Si tratta di una indicazione obbligatoria e formale riferita alla posizione della società, ma non dell'atto posto in essere”.*

Esaminato il contratto di rete, il parerista ha concluso che *“ferma restando la creazione dell'azienda vera e propria da parte di Fabbrica Italia Pomigliano attraverso la realizzazione ex novo degli impianti di produzione, il contratto di rete ha chiaramente ed esclusivamente il duplice scopo, in un'ottica di collaborazione tra società, di dotarla per un tempo definito di alcuni specifici strumenti (diritto industriale e aree) che rimangono comunque nella disponibilità di Fiat Group Automobiles e di disciplinare le modalità di commercializzazione del nuovo modello”.*



Riteniamo così di aver offerto un importante approfondimento della nozione, esclusivamente civilistica, di attività di direzione e coordinamento e di come la stessa non abbia alcun rilievo o effetto rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

Fabbrica Italia Pomigliano non è stata certo costituita per direttiva ex art. 2947 codice civile di Fiat S.p.A. così come le contestate non ottemperanze dei provvedimenti giudiziari di cui ai capi di imputazione non derivano certamente da attività di direzione e coordinamento ex art. 2947 codice civile.

Se si accettasse il principio che ogni attività di una qualunque delle centinaia di società controllate da Fiat o da CNH Industrial è regolata dalla categoria della "direzione e coordinamento" della capogruppo, ogni qualunque violazione alle miriadi di leggi che regolano le attività sociali in ogni settore sarebbe attribuibile all'amministratore delegato Sergio Marchionne, con la conseguenza assurda di vederlo imputato perché –ad esempio- in uno dei tanti stabilimenti c'è stato un supero tabellare di una emissione in atmosfera o perché in uno dei tanti stabilimenti è stata riscontrata una carenza a una macchina o impianto.

#### La costituzione di Fabbrica Italia Pomigliano

Colpisce che nei capi di imputazione si affermi che Fabbrica Italia Pomigliano sia stata costituita *"al solo scopo di selezionare gli operai da assumere al fine di inserire nella nuova realtà produttiva esclusivamente quelli favorevoli al processo datoriale falsamente assumendo che con tale strumentale artificio non si dava luogo a cessione di ramo d'azienda nei sensi previsti dall'art. 2112 codice civile, così riuscendo a estromettere nell'azienda di nuova costituzione tutti i lavoratori iscritti alla Fiom Cgil che al referendum si erano fortemente opposti a tale progetto"*.

Tutto ciò non corrisponde alla realtà.

Quali sono state le ragioni che indussero alla costituzione di FIP sono già state illustrate, nell'attuale procedimento, nella nostra precedente memoria del 6 maggio 2013.

Giova peraltro sottolineare che quanto denunciato da FIOM e cioè esser stata la costituzione di FIP nulla più che una trovata di Fiat al fine di eludere vincoli normativi, contrattuali e sindacali, è già stato in varie occasioni tema di accertamento nelle numerose cause civili e del lavoro proprio a seguito di specifica doglianza dell'organizzazione sindacale, in parallelo con il tema del trasferimento di azienda o ramo di azienda ex art. 2112 codice civile.

Si deve prendere atto che nessun tribunale o giudice ha mai dichiarato l'illiceità degli scopi di Fabbrica Italia Pomigliano e che nessun tribunale o giudice ha mai dichiarato che la costituzione della società ha rappresentato violazione dell'art. 2112 codice civile.

Non si comprende neppure come possa esser condiviso l'assunto d'accusa sol che si consideri che l'investimento è stato di oltre 700 milioni di euro per la creazione delle nuove linee di impianti per la fabbricazione della Nuova Panda e che tutto ciò sia stato fatto solo per escludere la FIOM appare irrealistico e antistorico.

Siamo anche sorpresi dal fatto che negli atti troviamo, per sostenere l'assunto accusatorio, sostanzialmente e soltanto le dichiarazioni del denunciante e degli iscritti a quella organizzazione sindacale mentre, a tale proposito, sarebbe stato utile – per meglio comprendere i fatti e l'intera vicenda – ascoltare e interrogare anche coloro che ai vertici delle altre Organizzazioni Sindacali hanno via via condiviso (non supinamente) l'intero percorso che ha condotto alla costituzione di FIP.

Ci riferiamo al segretario generale della FIM CISL Giuseppe Farina, al segretario nazionale della UILM UIL Rocco Palombella, al segretario generale del FISMIC Roberto Di Maulo, agli altri sindacalisti citati da Garofalo nel suo interrogatorio del 13 novembre scorso.

Ci riferiamo ancora al segretario generale della CISL Raffaele Bonanni e al segretario generale della UIL Luigi Angeletti, che hanno anch'essi condiviso con grande intensità e convinzione il progetto Fabbrica Italia Pomigliano (come accertabile in qualunque rassegna stampa) e che parteciparono personalmente all'incontro

del 9 luglio 2010 in Torino presso la sede di Fiat nel corso del quale fu deciso di dare attuazione all'accordo del 15 giugno 2010 per la produzione della nuova Panda.

Come si legge nel comunicato di quel giorno *“tutti i firmatari dell'accordo hanno convenuto sulla necessità di dare continuità produttiva allo stabilimento e a tutto il sistema della componentistica locale, offrendo così prospettive future ai dipendenti dell'impianto di Pomigliano. L'azienda e le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'accordo si impegneranno per la sua applicazioni con modalità che possano assicurare tutte le condizioni di governabilità dello stabilimento..”* (documento n. 3).

A noi pare essenziale che anche la voce dei sindacalisti non FIOM debba avere ingresso nell'attuale procedimento, quantomeno per poter offrire una visuale dei fatti alternativa a quella del sindacato denunciante.

Per smentire la irrealistica prospettazione dei denunciati, già bocciata dai giudici del lavoro ma purtroppo recepita nei capi di imputazione, abbiamo pertanto chiesto a chi effettivamente ebbe modo di pensare, decidere e attuare la costituzione di Fabbrica Italia Pomigliano di contribuire all'accertamento della verità nello svolgimento e nell'ambito di attività di indagine difensiva.

Si tratta in particolare del dr. Paolo Rebaudengo, Responsabile delle Relazioni Industriali di Fiat e del prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che non necessita di presentazione e le cui dichiarazioni qui si allegano quali **documenti numeri 4 e 5**.

Il dr. Paolo Rebaudengo è stato dal 1996 al settembre del 2012 il responsabile delle Relazioni Industriali del Gruppo Fiat e la sua attività era di *“coordinare l'applicazione delle politiche delle Relazioni Industriali dei vari settori di attività del gruppo e in particolare per l'Italia nel curare le problematiche di interesse di tutto il gruppo per quanto attiene ai rapporti con il sindacato ed i conseguenti rapporti con le Istituzioni”*.

Così egli ha dichiarato sui fatti di interesse.

*“Nell’incontro del 22 dicembre 2009 a Palazzo Chigi l’Azienda aveva comunicato che per dare continuità all’attività produttiva dello stabilimento di Pomigliano era stata assunta la decisione di avviare in quello stabilimento la produzione della Nuova Panda. Era pertanto necessario definire con le Organizzazioni Sindacali le condizioni per poter soddisfare le potenziali prospettive di mercato in quanto l’anno precedente erano state prodotte in Polonia 298.000 vetture Panda e la valutazione era che fosse necessario poter assicurare una produzione di circa 260/280.000 vetture l’anno. A quella data le ipotesi di mercato europeo ed italiano erano sostanzialmente migliori rispetto ai consuntivi che si sono verificati e si stanno verificando. Per rendere meglio la reale situazione della evoluzione negativa del mercato italiano ed europeo dell’auto siamo passati in Italia da circa 2.500.000 vetture vendute nel 2007 ad una previsione di circa 1.300.000 nel corrente anno. Per realizzare i volumi di produzione attesi a Pomigliano era necessario avere la certezza di poter utilizzare gli impianti per 17/18 turni. In tal modo si sarebbe ottenuta anche la saturazione di tutto il personale di Pomigliano ad eccezione di coloro che nel frattempo avrebbero potuto raggiungere la pensione nell’arco del periodo di mobilità previsto dalla legge. Un accordo a tale fine fu sottoscritto in data 30 marzo 2010 da tutti i sindacati compresa la FIOM e successivamente reso operativo con l’accordo 7 aprile 2010. Dopo separati incontri informali con le Organizzazioni Sindacali si è tenuto un primo incontro in sede sindacale il 24 marzo del 2010 presso la sede Fiat di Roma e l’avvio ufficiale del negoziato si ebbe il 30 marzo del 2010 presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico (il cosiddetto Parlamentino) in Roma. In quella sede abbiamo illustrato quali erano le condizioni necessarie per realizzare l’investimento in termini di organizzazione del lavoro, utilizzo impianti e comportamento dei lavoratori, anche al fine di superare definitivamente le tutte quelle anomalie (quali microconflittualità, assenteismo anomalo, rispetto degli orari e dei turni di lavoro) in parte già affrontate con l’iniziativa attuata all’inizio del 2008 con la fermata dello stabilimento per due mesi e con l’effettuazione di una importante iniziativa di investimento per circa 100 milioni in formazione e miglioramenti degli ambienti e delle condizioni di lavoro.*

*La trattativa è durata per tutti i mesi di aprile, maggio e per metà del mese di giugno, con incontri con tutti i sindacati e anche con incontri separati con ciascuna organizzazione sindacale, considerata la difficoltà dei sindacati di trovare una posizione comune. In particolare per quanto riguarda l’organizzazione sui turni avevo*

verificato che era possibile una soluzione comune a tutti i sindacati (compresa la FIOM) per un'organizzazione del lavoro su 17 turni, realizzando pertanto una riduzione media dell'orario di lavoro settimanale su base annua, fermo restando il pagamento delle 40 ore. In caso di necessità abbiamo chiesto di effettuare il 18° turno in straordinario. In tal caso si sarebbe realizzato un significativo riconoscimento economico per il lavoratore in quanto per il 18° turno il lavoratore avrebbe percepito la normale retribuzione e l'ulteriore retribuzione del lavoro straordinario con la relativa maggiorazione. In tal caso il lavoratore avrebbe complessivamente percepito due volte e mezzo la retribuzione normale. L'altro elemento qualificante di questa trattativa è il fatto che l'azienda sulla base di negative esperienze pregresse di mancato rispetto di accordi e di clausole contrattuali sull'utilizzo degli impianti e sull'effettuazione di lavoro straordinario, chiese al sindacato di assumersi la responsabilità di rispettare quanto sarebbe stato concordato con una clausola di responsabilità al fine di garantire l'effettuazione dei turni e del lavoro straordinario. L'11 giugno, presso la sede di Confindustria a Roma, a conclusione di una riunione sindacale con tutte le organizzazioni e dopo una lunga suspensiva, FIM, UILM e FISMIC dichiararono la loro accettazione con la riserva di sottoporre l'ipotesi d'accordo al giudizio dei lavoratori con un referendum e a condizione che venisse introdotta una clausola di "raffreddamento" preliminare all'applicazione della clausola di responsabilità. In quella sede la FIOM disse di non accettare l'ipotesi contrattuale. L'accordo, integrato con la clausola di "raffreddamento" richiesta dai sindacati, venne sottoscritto il 15 giugno 2010 presso la sede della Confindustria a Roma. Per quanto ci riguardava come Azienda, il referendum era esclusivamente lo strumento con il quale il sindacato intendeva verificare il consenso dei lavoratori a quanto dal sindacato stesso negoziato. Il successivo 9 luglio 2010, in un incontro con i vertici delle organizzazioni sindacali nazionali, CISL, UIL e FISMIC, alla presenza di Bonanni, Angeletti, Farina, Palombella, Di Maulo, l'azienda prese atto che il sindacato si sarebbe adoperato per la realizzazione delle condizioni di praticabilità dell'accordo siglato il 15 giugno con tutte le modalità che avrebbero potuto assicurare gli obiettivi previsti dall'accordo stesso e pertanto comunicò che avrebbe avviato l'investimento. In proposito produco copia del comunicato stampa del 9 luglio 2010. Nel corso della trattativa ho avuto il dubbio che le condizioni negoziate, ancorché del tutto legittime e nel rispetto della legge, potessero essere effettivamente realizzate all'interno del sistema normativo e contrattuale confindustriale. A questo

*proposito interpellai i nostri servizi legali, ed i consulenti esterni prof. De Luca Tamajo e lo studio De Dominicis di Torino per assicurare la effettiva praticabilità di quanto convenuto.*

*Da tale analisi è emerso che la realizzazione dell'iniziativa offriva certezza di applicazione del nuovo accordo al di fuori del sistema confindustriale e si sarebbe potuta concretizzare con la costituzione di una nuova società, che appunto non sarebbe stata iscritta a Confindustria. In quella fase Fiat non pensava di uscire dall'associazione confindustriale, situazione che si è invece verificata solo successivamente nel settembre 2011 (con effetti dal 1 gennaio 2012), al fine di dare attuazione ad una normativa analoga a quella concordata per Pomigliano a tutte le aziende del Gruppo.*

*Decidemmo quindi, assieme ai servizi legali e societari, di dar corso alla costituzione della società Fabbrica Italia Pomigliano, con sede in Torino, controllata integralmente da Fiat Partecipazioni, che non era iscritta a Confindustria. Questa decisione quindi era motivata da esigenze tecniche di esigibilità degli accordi sottoscritti e non quindi dalla volontà di escludere la FIOM.*

*Successivamente, il 29 dicembre 2010, anche a seguito dell'accordo fatto a Mirafiori, l'azienda e le organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC, UGL ed Associazioni Capi e Quadri stipularono presso la sede Fiat di Roma un nuovo contratto collettivo specifico di primo livello da applicare alle realtà che non aderivano a Confindustria e, in primo luogo, a Fabbrica Italia Pomigliano. Il 17 febbraio del 2011 Fabbrica Italia Pomigliano stipulò con le stesse organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale di secondo livello rendendo così possibile l'avvio operativo della società. L'individuazione delle persone da assumere in Fabbrica Italia Pomigliano e più in generale la gestione operativa del personale è stata realizzata dalla stessa Fabbrica Italia Pomigliano".*

Quanto al prof. Raffaele De Luca Tamajo (al quale sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 3 dell'articolo 391 bis, peraltro da egli ben conosciuti) alla domanda su quali furono le ragioni che condussero alla costituzione di Fabbrica Italia Pomigliano, egli ha scritto che " *La questione portata all'attenzione dei legali esterni di Fiat era, al giugno 2010, chiaramente delineata: l'investimento di Pomigliano, che significava l'avvio produttivo di un modello fino allora realizzato in Polonia, idoneo a portare, per volumi previsti, occupazione a migliaia di lavoratori e*

*all'indotto, richiedeva che l'azienda fosse legittimata a chiedere, a tutti i lavoratori impegnati nella produzione della nuova Panda, di osservare e rispettare le regole definite con l'Accordo sindacale separato del 15.6.2010, poi approvato con referendum dalla maggioranza di quegli stessi lavoratori.*

*La posizione aziendale si presentava logica e coerente: è infatti intuitivo che qualsiasi sistema produttivo richiede che le regole di funzionamento, in particolare per quanto attiene all'organizzazione dei turni e delle pause, siano osservate in modo armonico e coerente tra tutte le maestranze. In particolare, poi, l'azienda intendeva implementare nel nuovo stabilimento metriche e condizioni di lavoro coerenti con il World Class Manufacturing e con le metriche e condizioni applicate negli altri stabilimenti del gruppo.*

*Ai legali esterni era stato chiesto, dalla funzione delle Relazioni Industriali, di valutare se, sulla base della normativa contrattual-collettiva interconfederale e di categoria metalmeccanica in allora vigente e delle disposizioni di legge, fosse possibile assicurare, nei confronti di tutti i lavoratori che sarebbero stati in futuro impiegati nella produzione della Panda, le condizioni di piena esigibilità contrattuale delle regole pattuite con l'Accordo separato del 15.6.2010 (esigibilità che era preclusa nell'allora sistema di contrattazione).*

*Attingendo all'esperienza maturata dalla stessa Fiat, quando si insediò a Melfi dove si costituì la S.A.T.A. Spa, creando un nuovo plesso industriale con una propria specifica normativa contrattuale in materia di turnazioni, applicata a tutti i lavoratori fin dal momento dell'assunzione, si è anzitutto approfondito e valutato se, per il sito di Pomigliano, ricorrevano le condizioni industriali e normative perché la Nuova Panda venisse realizzata da una società nuova (la Newco FIP), che non avesse alcuna derivazione da Fiat Group Automobiles.*

*I riscontri sono stati positivi.*

*Emergeva documentalmente con chiarezza che fin dalla presentazione del dicembre 2009, effettuata da FIAT alle Istituzioni, il "progetto Futura Panda" implicava la totale rinnovazione dello stabilimento di Pomigliano, con ingenti risorse richieste: ci si trovava di fronte a un'operazione che presentava caratteristiche analoghe a quelle di un'impresa che sorge dal cd. "prato verde".*

*In piena coerenza si poneva anche quanto illustrato da FIAT, il 30 marzo 2010 in sede Ministeriale, a tutte le OOSS (compresa la FIOM), nelle loro istanze nazionali e territoriali di Napoli ed alla RSU: nel descrivere il "progetto Futura*

*Panda", con le caratteristiche dell'investimento si mettevano in chiara evidenza le distinte fasi di produzione; mentre Stampaggio e Verniciatura avrebbero avuto meri interventi che sarebbero consistiti in "adeguamenti" degli impianti esistenti, le fasi produttive centrali di Lastratura e Montaggio sarebbero state realizzate da linee totalmente nuove, insediate in sito senza mutare alcunché di preesistente da FGA.*

*L'esclusione di qualsiasi possibilità di derivazione industriale degli impianti di Lastratura e di Montaggio trovava poi una conferma tecnicamente e logicamente insuperabile nel fatto che FGA avrebbe contemporaneamente continuato a produrre, con le proprie preesistenti linee di Lastratura e Montaggio, un diverso modello di vettura, l'Alfa Romeo 159, in parallelo rispetto all'avvio della fabbricazione da parte di FIP della vettura Panda.*

*Con tale consapevolezza veniva pertanto espressa dal collegio dei legali esterni coinvolti sul tema parere positivo sul fatto che la costituzione della Newco FIP, se fosse stata dedicata esclusivamente alle operazioni di Lastratura e Montaggio della Panda, non avrebbe mai potuto rappresentare derivazione da FGA, con conseguente esclusione di una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, per inesistenza dell'oggetto stesso di trasferimento.*

*Su tale premessa era quindi possibile rappresentare uno scenario che, nel rispetto delle disposizioni contrattual-collettive e legali in allora vigenti, avrebbe potuto consentire di conseguire l'obiettivo base dell'investimento di Pomigliano e cioè l'adozione di un sistema produttivo su 18 turni, con regole nuove di contrasto con l'assenteismo, avendo la certezza dell'efficacia soggettiva dell'Accordo sindacale che recepiva dette regole verso tutti i lavoratori impiegati nelle fasi di Lastratura e Montaggio della Panda:*

*- gli investimenti di Lastratura e Montaggio avrebbero dovuto essere realizzati dalla Newco FIP;*

*-la Newco FIP non si sarebbe iscritta a Confindustria, rimanendo così svincolata dall'obbligo di applicare il Contratto collettivo di lavoro della categoria metalmeccanica e tutte le intese sindacali riferibili al sistema "confindustriale"; il CCNL metalmeccanico contiene infatti una serie di disposizioni pletoriche, tralatticce e riferite a una pluralità di settori industriali diversi dall' "auto", tali da non essere compatibili con le esigenze della competizione globale tra i costruttori di automobili.*



*Va, peraltro, segnalato che per sottrarsi alla operatività' del CCNL e rendere efficace il solo contratto specifico aziendale non era sufficiente il mero recesso di FGA da Federmeccanica e Confindustria, in quanto il CCNL avrebbe continuato ad operare, alla stregua dei principii civilistici, anche dopo tale recesso sino alla sua scadenza; occorre necessariamente la costituzione di una New co affrancata ab origine dal vincolo del contratto nazionale. Dunque la nascita di FIP era resa necessaria non soltanto dalla totale novità' dell' impiantistica, dei modelli di produzione e da opzioni di politica industriale, ma anche esigenze di politica contrattuale. Ed è appena il caso di ricordare che più' di un giudice ha riconosciuto la totale "novità'" della iniziativa economica riconducibile a FIP rispetto a strutture e attività' della Fga, escludendo così' l' applicabilità' dell'art. 2112c.c., che postula una continuità' della azienda o del ramo trasferito, pur nell'ambito della modificazione soggettiva.*

*- Fiat avrebbe potuto sottoscrivere un accordo specifico di primo livello destinato a costituire la fonte regolamentare alternativa al CCNL metalmeccanico confindustriale e in tale accordo specifico di primo livello avrebbero potuto essere inserite le regole in materia di orario, turni, pause, contrasto all'assenteismo già delineate nell'Accordo del 15.6.2010;*

*-la Newco FABBRICA ITALIA POMIGLIANO, nel momento in cui avesse dato corso ad assunzioni dei lavoratori da impiegare nelle attività di Lastratura e di Montaggio, avrebbe chiesto ai dipendenti di aderire individualmente al testo dell'accordo specifico di primo livello, assicurandosi così un impegno contrattualmente esigibile nei confronti di ciascuno. In sostanza la costituzione della Newco FIP era la premessa giuridica che consentiva di dare avvio a un sistema contrattuale, inedito e completo, che avrebbe consentito di escludere qualsiasi interferenza rappresentata dalla preesistente o futura disciplina contrattual-collettiva nazionale di categoria metalmeccanica.*

*Si è trattato di un sistema giudicato, infatti, pienamente legittimo dalla giurisprudenza lavoristica."*

Come ha concluso il prof. De Luca, **“si è trattato di un sistema giudicato pienamente legittimo dalla giurisprudenza lavoristica”.**

Abbiamo voluto riportare per esteso le dichiarazioni per rimarcare l'importante contributo anche probatorio.

Il dr. Paolo Rebaudengo è colui che, insieme ai suoi collaboratori delle Relazioni Industriali e con il supporto di legali interni e esterni particolarmente autorevoli, ha avuto il gravoso compito di discutere con tutte le organizzazioni sindacali compresa FIOM le condizioni e clausole degli accordi e di individuare le modalità tecnico giuridiche, nell'ampio e complesso quadro della normativa giuslavoristica, con le quali dare attuazione a quanto concordato.

Il Prof. De Luca Tamajo, insieme ad altri legali esterni, ha invece offerto il suo importante contributo scientifico per la soluzione delle questioni che gli furono presentate.

Siamo certi che V.S., anche da tali dichiarazioni, potrà trarre il convincimento che tutte le azioni relative al progetto Nuova Panda furono legittime e attuate nel rispetto della legge.

Quanto riferito dal dr. Rebaudengo e dal prof. De Luca Tamajo, da integrare con le dichiarazioni di Sebastiano Garofalo, lascia intendere poi con chiarezza quali furono le funzioni societarie che ebbero modo di occuparsi e gestire non solo i rapporti (in senso ampio) con le organizzazioni sindacali, ma anche della gestione dell'ampio contenzioso instaurato a seguito di ricorsi della FIOM, tra i quali ben 62 per la sola questione del riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 Statuto Lavoratori.

Come già scritto nella precedente memoria, Sergio Marchionne assunse la carica di Amministratore Delegato di Fiat S.p.A. (holding del Gruppo Fiat) nel giugno del 2004.

Nel 2009 ha assunto la responsabilità di *Chief Executive Officer* di Chrysler Group LLC, il terzo produttore automobilistico americano. Nel 2011, quando le attività di produzione e commercializzazione di veicoli per i settori agricolo, delle costruzioni e dei trasporti sono state scisse dal gruppo Fiat ed è stato creato il gruppo

Fiat Industrial (ora CNH Industrial), ha assunto la carica di presidente operativo anche di questo nuovo gruppo industriale.

Al 31 dicembre 2012 i due gruppi gestivano 222 stabilimenti in 40 paesi in Europa, America Latina, Nord America e Asia ed occupavano complessivamente più di 283.000 persone.

La gestione di una realtà così complessa richiede un'organizzazione altrettanto complessa, nella quale chi riveste le posizioni di vertice ha la responsabilità di definire indirizzi e compiere le scelte strategiche fondamentali. L'attuazione degli indirizzi e delle scelte così definiti deve poi essere affidata alla gestione delle numerose società di cui tutti gruppi industriali moderni si compongono, ciascuna per la specifica missione attribuita e con il contributo di molteplici competenze specialistiche.

Nel caso che ci occupa, sin dal dicembre del 2009 in occasione dell'incontro con le Istituzioni e i Sindacati in Roma, Sergio Marchionne chiarì l'impostazione dell'investimento della Nuova Panda a Pomigliano d'Arco.

Di quell'incontro è stata versata negli atti di causa la relativa presentazione e alle pagine 31 – 33 troviamo le dichiarazioni dell'amministratore delegato, peraltro con coerenza ripetute tutte le volte che è stato necessario.

Si legge che “nel 2009 l'utilizzo della manodopera è stato di circa un terzo della forza lavoro. Le auto prodotte arriveranno a fatica alle 36.000 unità, rispetto ad una capacità di 240.000 l'anno. Il prossimo anno sarà ancora peggio. Uno stabilimento così non può reggere...L'idea che abbiamo in mente è quella di portare a Pomigliano la piattaforma A, quella della futura Panda..Costruire la futura Panda a Pomigliano garantirebbe volumi elevatissimi...Fra tre anni potremo parlare di Pomigliano come del secondo più grande stabilimento italiano della Fiat.. L'impegno economico sarebbe altissimo...costa centinaia di milioni di euro in più che lasciare le cose come stanno e confermare la futura Panda in Polonia.. Se consideriamo i volumi previsti per questo modello dobbiamo avere la certezza di poter rispondere alle curve della domanda in tempo reale, attraverso il lavoro straordinario o altre forme di flessibilità da concordare con il sindacato”.

Ancora nel comunicato aziendale del 30 marzo del 2010, in occasione di un incontro presso il Ministero per lo sviluppo economico e con le organizzazioni sindacali e nel quale fu presentato il possibile investimento di 700 milioni per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, si legge che " per ottenere i migliori livelli di qualità e di produttività sarà necessaria la convinta partecipazione dei lavoratori, dei sindacati, delle istituzioni. Le condizioni di base per poter rispondere in maniera pronta ed efficace alle variazioni delle richieste commerciali e non perdere opportunità preziose sono: massimo utilizzo degli impianti, flessibilità nei turni e nei goirni lavorativi, mobilità interna, contrasto alle forme anomale di assenteismo.

In altri termini, certo fu l'amministratore delegato a volere e poi decidere l'investimento purchè fossero rispettate le condizioni per poter rispondere, nel continuo confronto con i concorrenti, alle variazioni della richiesta del mercato in maniera pronta e efficace e purchè fosse garantita la competitività dello stabilimento.

Ma è altrettanto vero che tutta la fase di negoziazione con le organizzazioni sindacali e che tutta la fase di attuazione dell'investimento, nei suoi vari momenti, furono gestite da quelle funzioni societarie (Relazioni Industriali, Servizi Legali, Affari Societari) a ciò deputate e dagli organi sociali di Fabbrica Italia Pomigliano.

A noi pare pertanto che emerga con chiarezza l'insussistenza di ogni contestazione verso Sergio Marchionne e in tal senso si chiede l'archiviazione del procedimento.

Con ossequio

Torino – Nola, 2 dicembre 2013

Avv. Giovannandrea Anfora



Avv. Massimo Krogh

